

RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGGIO RENATICO, VIGARANO MAINARDA, SANT'AGOSTINO E MIRABELLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) DI CUI ALL'ART. 14 DEL D. LGS. N.150f2009 DAL 1/1/2015 AL 31/12/2018.

Fra i Sindaci dei Comuni sopraelencati si conviene e si stipula quanto segue.

Richiamata la Convenzione tra i Comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, Sant'Agostino e Mirabello per la gestione associata dell'organismo indipendente di valutazione della performance stipulata il 22/02/2010 con scadenza 31/12/2014;

Premesso che la presente Convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, al fine di assicurare la completa attuazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, nonché delle norme contenute a riguardo nei rispettivi statuti e regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi

Con la presente Convenzione le parti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per l'istituzione in forma associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 - Istituzione

1. E' istituito l'Organismo indipendente di Valutazione della performance (OIV) dei Comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, Sant'Agostino e Mirabello.

Art. 2 - Ambito di operatività

1. L'OIV esercita le proprie funzioni nei confronti dei comuni sottoscrittori della presente Convenzione, o che in futuro abbiano ad aderirvi.

Art. 3 - Composizione e durata in carica

1. L'OIV è a composizione monocratica.
2. L'OIV rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data della nomina, e può essere rinnovato una sola volta per uguale periodo.

Art. 4 - Requisiti

1. Il componente dell'OIV deve essere in possesso dei requisiti di cui alla delibera n. 4/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).
2. Deve possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e del personale delle Amministrazioni Pubbliche.
3. Deve essere in possesso del diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), specialistica o magistrale in materie economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale.

Art. 5 - Cause di incompatibilità

1. Il componente dell'OIV non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio degli enti convenzionati negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Valgono inoltre le incompatibilità previste dall'art. 236, commi 1 e 2 del TUEL 267i/2000;

Art. 6 - Ente capofila.

1. Ente capofila per la gestione associata delle funzioni dell'OIV è il Comune di Poggio Renatico

Art. 7 - Procedimento di nomina

1. Viene pubblicizzata, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune capo convenzione, per almeno 8 giorni, la ricerca del componente dell'OIV.
2. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:
 - a. curriculum vitae;
 - b. dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi specificatamente;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause di incompatibilità.

Art. 8 - Nomina

1. La nomina avviene da parte del Sindaco del Comune capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati, previa valutazione comparativa dei candidati. da effettuarsi sulla base dei contenuti del curriculum vitae.
2. Il nominativo, il curriculum ed il compenso del componente l'OIV sono pubblicati sui siti internet dei Comuni aderenti alla convenzione.

Art. 9 - Competenze

1. All'OIV compete:
 - monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
 - validare la relazione sulla performance;
 - garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - proporre ai Sindaci dei Comuni aderenti la valutazione annuale dei Responsabili, titolari di Posizione Organizzativa,
 - promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal D. Lgs 150/2000, da parte dei Comuni aderenti;
 - curare che nei documenti di programmazione annuale siano presenti le buone pratiche in tema di pari opportunità;

Art. 10 - Audizioni

1. L'OIV può disporre audizioni di segretari comunali, incaricati di P.O., dipendenti, ed ogni altro soggetto, ove ritenuto utile ai fini dell'espletamento dell'attività.

Art. 11 - Funzioni di Segretario dell'O.I.V.

1. Le funzioni di Segretario dell'O.I.V. sono svolte dal referente dell'ufficio personale individuato da ciascun Comune.

Art. 12 - Diritto di accesso

1. L'OIV ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dai Comuni convenzionati, ritenuti utili dall'OIV stesso per l'esercizio delle proprie attività.
2. I segretari comunali, gli incaricati di P.O. ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'OIV, anche ai sensi del Codice di comportamento del personale delle amministrazioni pubbliche.

Art. 13 - Compenso

1. Al componente dell'OIV è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo in misura non superiore ad euro 3.000,00 (tremila), per l'espletamento delle proprie funzioni nei confronti dei Comuni convenzionati.

Art. 14 - Riparto delle spese

1. La spesa derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'OIV è ripartita nella seguente misura:

Comune di Poggio Renatico € 1.000,00

Comune di Vigarano Mainarda € 600,00

Comune di Sant'Agostino € 800,00

Comune di Mirabello € 600,00

2. I Comuni convenzionati sono tenuti a versare al Comune Capofila la quota da essi dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della nota di riparto annuo delle spese.

Art. 15 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La validità della convenzione decorre dal 1/1/2015 al 31/12/2018.

Art. 16 - Nuove adesioni

1. In ogni momento è consentita l'adesione di nuovi Comuni al servizio associato.

2. Eventuali adesioni decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed implicheranno il pagamento, per l'annualità in corso, di una quota proporzionale ai mesi di adesione.

Art. 17 - Recesso

1. Il recesso dal servizio associato è consentito con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, con un preavviso di almeno tre mesi.

COMUNE DI POGGIO RENATICO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

COMUNE DI SANT' AGOSTINO

COMUNE DI MIRABELLO
